

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20080133)

(3.1.0)

Circ. l. 27 giugno 2008 - n. 9

Costituzione dell'Ufficio di protezione giuridica delle persone prive di autonomia o incapaci di provvedere ai propri interessi

Ai Direttori Generali
Aziende Sanitarie Locali
Lombardia
Ai Direttori Sociali
Aziende Sanitarie Locali
Lombardia

L'art. 9 della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 ha modificato l'art. 11 della legge regionale 11 luglio 1997, n. 31, avente ad oggetto i diritti di partecipazione dei cittadini.

In particolare, il nuovo comma 6° dispone quanto segue: «L'ASL, nell'ambito della propria organizzazione, in accordo con la Conferenza dei sindaci, individua una struttura finalizzata a promuovere o favorire i procedimenti per il riconoscimento degli strumenti di tutela delle persone incapaci, nonché dell'amministrazione di sostegno».

Va anche richiamato l'art. 11 comma 1° lettera z) della legge regionale, che attribuisce alla Regione il compito di promuovere «forme di tutela e di sostegno a favore di soggetti non autosufficienti, privi di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o inidonea a provvedere». Norma questa che richiama, oltre all'istituto dell'amministrazione di sostegno, anche altri istituti che possono garantire nel tempo la realizzazione del progetto di vita della persona non autosufficiente, quali l'istituto dei vincoli di destinazione sui patrimoni, l'istituto del trust e quello delle fondazioni di partecipazione, rispetto ai quali il nuovo ufficio potrebbe avviare iniziative in grado di assicurare un concreto rispetto degli interessi personali e patrimoniali delle persone non autosufficienti, soprattutto nei casi in cui queste siano prive di famiglia.

Al fine di rendere operativa la norma, anche in considerazione delle indicazioni organizzative dettate con la circolare n. 7 del 12 giugno 2008, in materia di POFA delle ASL, si fanno seguire alcuni indirizzi per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento degli «uffici per la protezione giuridica» delle persone prive in tutto o in parte di autonomia o comunque incapaci di provvedere ai propri interessi. Per brevità la struttura potrà assumere la denominazione «Ufficio di protezione giuridica».

1. Costituzione ed organizzazione

L'ufficio è costituito con atto del direttore generale e inserito all'interno dell'organizzazione della Direzione Sociale.

Il provvedimento di costituzione è sottoposto all'esame del Consiglio di rappresentanza dei sindaci.

La direzione dell'ufficio potrà essere affidata, senza oneri aggiuntivi, a un dirigente amministrativo o a personale amministrativo laureato della carriera direttiva. In tal caso, potrà essere prevista una specifica posizione organizzativa.

L'ufficio si avvarrà della collaborazione, oltre che del personale tecnico del dipartimento ASSI, anche delle strutture amministrative, in particolare quelle competenti in materia di affari generali, legali ed economico-finanziaria.

Perseguendo l'obiettivo della integrazione delle politiche sanitarie, sociosanitarie e sociali e in virtù dei rapporti intercorrenti tra le ASL ed i comuni nella progettazione della rete locale delle unità d'offerta sociali, con particolare riferimento alla congiunta sottoscrizione dell'accordo di programma che attua i piani di zona (art. 18 comma 7°), è possibile che, proprio nell'ambito dell'accordo di programma o mediante accordi separati, le ASL ed i comuni associati di un ambito territoriale decidano di organizzare un unico ufficio per la protezione giuridica delle persone incapaci, avvalendosi della struttura posta all'interno del dipartimento ASSI.

In tal caso, l'ufficio opererebbe anche per conto dei comuni associati e la sua dotazione organica potrà essere integrata mediante risorse poste a disposizione dai comuni medesimi o dagli uffici di piano.

2. Compiti dell'Ufficio di protezione giuridica

L'esperienza maturata dagli uffici comunali e delle ASL che si occupano dell'amministrazione delle tutele deve essere arricchita

e valorizzata, prevedendo un allargamento dei compiti dei nuovi uffici, che dovrà partire da una approfondita conoscenza del problema a livello locale.

Pertanto, l'Ufficio di protezione giuridica si occuperà di:

- promuovere una ricognizione della situazione degli assistiti, in particolare presenti nelle unità d'offerta pubbliche e private residenziali, e di assumere i necessari contatti con gli uffici comunali e giudiziari per assicurare un'adeguata presa in carico della persona e per attivare, ove necessario, l'adeguata protezione giuridica;
- collaborare con le strutture competenti in materia di vigilanza e di accreditamento sociosanitario e sociale, perché, fin dal momento della richiesta di accesso, sia assicurata una puntuale ed esaustiva informazione alla persona e alla famiglia sulle diverse scelte di protezione giuridica, privilegiando quella più adeguata ai bisogni e necessità della persona per la realizzazione del suo progetto individuale;
- promuovere azioni di informazione, di consulenza e di sostegno a favore della persona e della famiglia sia nella fase della eventuale presentazione del ricorso per l'istituzione dell'amministratore di sostegno, di cui agli articoli 406 e 407 c.c., sia per il corretto svolgimento delle funzioni di amministrazione, che tutelino i bisogni e le aspirazioni della persona fragile e gli garantiscano un'adeguata qualità della vita;
- fornire assistenza ai servizi sanitari e sociali competenti nella fase di presentazione del ricorso di cui all'art. 407 c.c.;
- svolgere, per mezzo di delega da parte del direttore generale, i compiti dell'amministratore di sostegno, nei casi in cui la scelta del Giudice Tutelare sia ricaduta sull'ASL;
- amministrare, sempre per mezzo di delega del direttore generale, le tutele e le curatele nei casi in cui l'ASL sia stata individuata come tutore o curatore di persone incapaci;
- gestire i rapporti, in questa materia, con i difensori civici, gli Uffici di Pubblica Tutela (UPT), gli Uffici Relazioni con il Pubblico (URP);
- gestire i rapporti con le associazioni di volontariato e con gli altri soggetti del terzo settore, prevedendo l'instaurazione con questi anche di forme di collaborazione, al fine di sviluppare conoscenze, competenze, azioni di supporto, che consentano di coinvolgere i volontari adeguatamente preparati e gli enti operanti in questo settore nella gestione delle amministrazioni di sostegno, delle tutele e delle curatele.

Sulla base della presente direttiva, le ASL sono tenute a costituire, nel termine fissato dall'art. 30, comma 2°, della l.r. n. 3/08 (120 giorni dalla entrata in vigore della legge), l'Ufficio di protezione giuridica ed a presentare alla D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale il relativo atto costitutivo e di organizzazione, nonché il primo progetto di attività, evidenziando le eventuali previste forme di collaborazione e di integrazione.

La documentazione dovrà pervenire alla D.G. regionale entro il 31 agosto 2008.

Le ASL sono invitate a dare informazione della presente circolare alle aziende ospedaliere, agli enti gestori di unità d'offerta sociosanitarie accreditate ed ai comuni.

La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale: www.famiglia.regione.lombardia.it.

La Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale si farà carico di organizzare appositi momenti di informazione e di coordinamento destinati ai responsabili degli uffici.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone